

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1089

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SILVESTRI, BRANDI e ZUCALLI

Presentata il 6 marzo 1964

Modifica alla legge 17 aprile 1957, n. 260,
sullo stato dei sottufficiali della Guardia di finanza

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 31 luglio 1954, n. 599, dettò disposizioni sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica e prevede, tra l'altro, l'attribuzione ai detti militari di una indennità speciale dalla data di cessazione dal servizio fino al compimento del 65° anno di età.

Per estendere tali provvidenze ai sottufficiali della Guardia di finanza, il Ministero delle finanze presentò al Parlamento un apposito disegno di legge, che ebbe, purtroppo, un lungo *iter* legislativo e fu approvato solo nella primavera del 1957.

In quella occasione venne riconosciuto anche ai predetti militari il diritto a godere della cosiddetta indennità di riserva ma, a causa di contingenti esigenze di bilancio, tale indennità venne concessa a decorrere dal 1° luglio 1957. Nella relazione, che accompagnava il disegno di legge, era tuttavia chiarito che tale decorrenza era imposta dalla necessità di non ritardare ulteriormente l'*iter* del provvedimento e che comunque tale circostanza non pregiudicava il diritto degli interessati a conseguire in un secondo tempo quanto non era stato possibile concedere in quel momento.

D'altra parte anche la Commissione finanza e tesoro della Camera, in sede di esame del predetto disegno di legge, approvò un ordine del giorno con cui invitava il Governo

a retrodatare al 1° gennaio 1954 la corresponsione della suddetta indennità. Tale atteggiamento venne ribadito dalla Commissione nella seduta del 27 aprile 1961 nel corso della discussione del disegno di legge sullo « Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza ».

Anche il Ministro del tesoro Andreotti, rispondendo ad una interrogazione, riconosceva la necessità di avviare, per motivi di equità, alla disparità di trattamento tra i sottufficiali della Guardia di finanza e gli ufficiali dello stesso Corpo, per i quali la decorrenza della indennità era stata invece al 1° gennaio 1954.

Nonostante tali ufficiali riconoscimenti del buon diritto dei detti militari, nella passata legislatura non vennero approvati i progetti di legge, tendenti a retrodatare al 1° gennaio 1954 la decorrenza della indennità di riserva.

Richiamiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che l'indennità costituisce una integrazione del trattamento di quiescenza, giustificata dalla limitata permanenza in servizio che lo stato giuridico impone ai militari, e che pertanto la retrodatazione del provvedimento si impone in quanto lo Stato deve curare che coloro che si trovano nella stessa condizione giuridica godano di parità di retribuzione.

È pur vero che la contingente deficitaria situazione del bilancio, che ha impedito nel

passato di aderire alle richieste degli interessati, non può considerarsi superata, ma occorre tenere presente che la questione è rimasta accantonata per troppi anni e che non è possibile trascurarla ulteriormente per elementari ragioni di equità e di giustizia.

Non debbono essere, infine, trascurate le ripercussioni negative determinatesi a seguito della sperequazione di trattamento ve-

rificatasi: le esigenze di bilancio, che giustamente debbono preoccupare il legislatore, se tenute presenti solo per una determinata categoria di dipendenti, o, peggio, come nel caso specifico, per alcuni elementi dello stesso Corpo, non possono costituire giustificazione accettabile per chi viene escluso dal godimento di un beneficio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La decorrenza dell'indennità speciale, prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ed estesa dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1957, n. 260, ai sottufficiali della Guardia di finanza, è fissata al 1° gennaio 1954.

ART. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con la riduzione del capitolo dei « Fondi speciali » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, previsto per far fronte ad oneri finanziari dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.